



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI MILANO

SEZIONE 25

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>FRANCO</u>	<u>GIUSEPPE</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>MAURI</u>	<u>VELIA</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>MORO</u>	<u>MARIA GIOVANNA</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n°  
depositato il 19/11/2008

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°  
TASS. SEPARATA  
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO MILANO 3

IRPEF 2003

proposto dal ricorrente:

SEZIONE

N° 25

REG.GENERALE

N° 10414/08

UDIENZA DEL

13/04/2010 ore 09:30

SENTENZA

N°

*114/25/10*

PRONUNCIATA IL:

*13.4.10*

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

*6.5.10*

Il Segretario


R.G. 10414/08

*Svolgimento del processo*

In data 19.11.2008, il ricorrente \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ ha presentato ricorso avverso cartella esattoriale per l'anno 2003 relativa a Irpef, interessi e sanzioni. Copia del ricorso è stato presentato all'Agenzia delle Entrate di Milano 3 in data 19.11.2008.

Il ricorrente riferisce di essere stato iscritto al Fondo di Previdenza Dirigenti Aziende Industriali ed alla data del pensionamento ha richiesto il riscatto della prestazione in forma di capitale, liquidato nell'anno 2003, la quota individuale accumulata nel corso degli anni dal 1993 fino al 31.12.2002 per un importo di lordo di euro 63.185,95, soggetto a tassazione separata. Il Fondo ha operato la prevista ritenuta nella misura e con i criteri previsti, come risulta dal mod. 770 presentato. L'eventuale conguaglio, effettuato dall'Ufficio, a seguito di errori sull'aliquota applicabile, è stato interamente pagato dal ricorrente. A seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina il ricalcolo delle imposte è venuto meno, in quanto l'Amministrazione Finanziaria doveva astenersi dall'effettuare qualsiasi operazione di riliquidazione delle imposte. L'Ufficio invece ha dapprima inviato al sottoscritto apposito avviso bonario, ma in via pregiudiziale si eccepisce la illegittimità della cartella in quanto non preceduta da avviso di accertamento. Nullità della cartella per difetto di motivazione: con riferimento all'art. 3 della legge 241/1990 e art. 7 della L. 27.7.2000 n. 212, nonché art. 43 del DPR 29.9.1973 n. 600. Nullità della cartella per violazione dell'art. 23 D.lgs 252/2005 eccesso di potere, mancanza del presupposto per l'iscrizione a ruolo. Nullità della cartella impugnata in quanto notificata oltre i termini di decadenza (violazione dell'art. 25 DPR 29.9.73 n. 602). Infine si rileva la violazione e falsa interpretazione di legge con riferimento all'art. 10 dello statuto del contribuente L. 27.7.2000 n. 212. Conclude il ricorrente chiedendo in via pregiudiziale l'annullamento della cartella ed in via subordinata dichiarare non dovute le sanzioni.

In data 16.1.2009 l'Agenzia delle Entrate di Milano 3 ha presentato le proprie controdeduzioni osservando che gli Uffici Finanziari avevano provveduto a riliquidare l'imposta relativa alla prestazione riferita al montante maturato a decorrere dal 1 gennaio 2001 in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a



quello in cui è maturato il diritto alla percezione. Pertanto la tassazione operata dal sostituto d'imposta ha avuto carattere provvisorio, tenuto conto che a seconda del periodo di accumulazione si rendono applicabili specifiche modalità di tassazione, per cui si rinviene la necessità di tenere distinti i montanti relativi a ciascun periodo. In vigenza delle disposizioni sulla riliquidazione, sarebbe stato non razionale considerare, ai fini del computo del reddito di riferimento anche gli elementi che attengono a prestazioni da tassare. Tale impostazione non appare in contrasto con le istruzioni fornite con le circolari 29/E e 78/E del 2001, che hanno consentito, infatti, al sostituto d'imposta di assoggettare a tassazione anche l'ammontare maturato dall'1.1.2001 al 31.12.2006 con una formula semplificata. La soppressione dell'art. 20 reintroduce di fatto il criterio di tassazione dell'ammontare maturato fino al 31.12.2006. Sebbene la disposizione che prevedeva la riliquidazione della tassazione della prestazione riferita al montante maturato dal 2001 sia stata soppressa, la necessità di procedere alla determinazione del reddito di riferimento tenendo distinti i montanti relativi a ciascun periodo sussiste ancora, per il caso in cui la prestazione riguardi i vecchi iscritti. Per tali soggetti, ferma restando l'applicazione dell'aliquota del TFR per le prestazioni maturate fino al 2000, occorre calcolare l'imposta da applicare sulla prestazione relativa al montante maturato successivamente e fino alla data di accesso alla prestazione sulla base del reddito di riferimento. Conclude l'Ufficio chiedendo di rigettare il ricorso con vittoria di spese.

In data 15.2.2010 la ricorrente ha presentato istanza per pubblica udienza.

#### *Motivi della decisione*

- Ritenuto che, le argomentazioni sollevate dalla parte ricorrente riguardo l'illegittimità della riliquidazione delle imposte dovute effettuata dall'Ufficio sulle somme percepite dal contribuente per il riscatto in forma di capitale, erogato da un fondo di previdenza complementare in sede di pensionamento, dei versamenti effettuati, appaiono fondate e condivisibili, alla luce del fatto che detta riliquidazione, riferendosi all'annualità 2003 ed essendo stata iscritta a ruolo solo nel 2008, è stata effettuata in palese contrasto con l'art. 23, quinto comma, D.lgs 252/2005, che espressamente dispone che per le prestazioni erogate anteriormente al 1 gennaio 2007, per le quali gli Uffici finanziari non

hanno provveduto a tale data all'iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute ai sensi dell'art. 20, comma 1 , secondo periodo del predetto Testo Unico, non si dà luogo all'attività di riliquidazione previste nel medesimo Testo Unico. Nella fattispecie occorre precisare che la liquidazione delle imposte sulle somme corrisposte è stata operata dal sostituto d'imposta, pertanto ogni eventuale liquidazione successiva a quella effettuata dal sostituto d'imposta, è da considerarsi "riliquidazione" e, come tale, non consentita dal già citato articolo 20, quinto comma, D.lgs 252/2005. La riliquidazione operata dall'Ufficio appare palesemente tardiva (perché avvenuta nel 2008, mentre i termini scadevano al 31.12.2007), ai sensi della lettera a) dell'art. 5 bis D.L. 106/2005 convertito in Legge 156/2005, qualora si volesse concordare con la tesi dell'Ufficio secondo cui nella fattispecie si tratterebbe di semplice controllo automatizzato di dichiarazioni dei redditi ex art. 36 bis DPR 600/73 come riportato nella motivazione della cartella stessa;


- Ritenuto che in considerazione della peculiarità delle argomentazioni oggetto della vertenza si palesano giustificati motivi per la compensazione delle spese

*P.Q.M.*

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Milano, 13.4.2010

L'Estensore



Il Presidente

